

## DETERMINA N. 211/2024

SENTENZA TAR PIEMONTE 881/2024 PUBBLICATA IL 16 LUGLIO 2024 - RIMBORSO DELLE SPESE  
DI LITE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.440,80 SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2024  
DELL'AUTORITÀ E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO  
il Segretario generale

Visti:

- la sentenza del TAR Piemonte n. 881/2024 pubblicata il 16 luglio 2024 con cui il TAR Piemonte, in relazione al ricorso proposto da Centro Agroalimentare Torino S.c.p.a. - r.g. n. 461/2023, nell'accogliere il ricorso introttivo e, per l'effetto, annullare gli atti impugnati, ha condannato l'Autorità resistente al pagamento a favore del ricorrente Centro Agroalimentare Torino S.c.p.a. delle spese di lite, liquidate nell'importo di euro 3.500,00, oltre oneri di legge, ferma la refusione delle somme versate a titolo di contributo unificato alle condizioni di legge;
- vista la nota del 9 settembre 2024 trasmessa all'Avvocatura Distrettuale delle Stato, mediante il proprio legale, e la successiva nota ns. prot. n. 99525/2024 del 14 ottobre 2024, con cui l'operatore economico Centro Agroalimentare Torino S.c.p.a. ha richiesto, con riferimento alla sopracitata sentenza del TAR Piemonte, la corresponsione dell'importo complessivo di euro 4.440,80, di cui euro 140,00 per CPA ed euro 800,80 per IVA come per legge, oltre ad euro 2.000,00 a titolo di rimborso del contributo unificato;
- il Regolamento concernente la disciplina contabile, approvato con delibera dell'Autorità n. 6/2013, del 12 dicembre 2013 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 10 bis "Atti di spesa" e l'art. 16, comma 1, che prevede che gli impegni di spesa sono assunti dal Segretario generale, salvo l'esercizio della facoltà di delega di cui al comma 2 del medesimo articolo;
- il bilancio di previsione per il 2024 e pluriennale 2024-2026, approvato con Delibera dell'Autorità n. 193/2023 del 7 dicembre 2023;

Ritenuto che:

- a seguito di quanto disposto dalla sentenza del TAR Piemonte n. 881/2024 pubblicata il 16 luglio 2024 occorre rimborsare all'operatore economico Centro Agroalimentare Torino S.c.p.a. l'importo complessivo di euro 4.440,80, a titolo di liquidazione delle spese di lite;
- ai sensi dell'art. 13, comma 6 bis.1 del D.P.R. n. 115/2002, secondo cui "*la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza*", avendo l'Autorità interposto appello avverso la suddetta pronuncia del TAR Piemonte, il pagamento ex lege del contributo unificato potrà eventualmente avvenire ad esito della decisione definitiva del Consiglio di Stato;

Tutto ciò premesso,

### DETERMINA

1. di disporre, per le motivazioni sopra illustrate, la rifusione all'operatore economico Centro Agroalimentare Torino S.c.p.a., CF: 05841010019, con sede legale a Grugliasco (TO), delle spese di lite per l'importo di euro 4.440,80;
2. di impegnare sul capitolo 51900 del bilancio di previsione 2024 avente ad oggetto "Rimborso spese derivanti da sentenze esecutive", Codice Piano dei Conti U.1.10.05.99.999, l'importo complessivo di

- € 4.440,80 a favore dell'operatore economico Centro Agroalimentare Torino S.c.p.a., CF: 05841010019, con sede legale a Grugliasco (TO);
3. di autorizzare il pagamento della somma complessiva di € 4.440,80 a favore dell'operatore economico Centro Agroalimentare Torino S.c.p.a.;
  4. di incaricare il Dirigente dell'Ufficio Bilancio, contabilità e autofinanziamento di comunicare all'operatore economico Centro Agroalimentare Torino S.c.p.a. gli estremi del provvedimento di rimborso;
  5. di disporre la pubblicazione della presente determina sul sito *web* istituzionale dell'Autorità.

Torino, 21/11/2024

il Segretario generale  
GUIDO IMPROTA